



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA

P.za Lanzuisi, n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)
Tel. 0773/5221 - Fax 0773/546043

SCHEDA OSSERVAZIONI n. 10

Oggetto: IL VINCOLO PAESAGGISTICO

TEMATICA SVILUPPATA NELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO

Tesi sostenuta n. 1	L'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.
------------------------	--

RIFERIMENTI AL CONTENUTO DEL TESTO DELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO

Tesi sostenuta n. 1	Pagina 127
------------------------	------------

OSSERVAZIONI IN MERITO FORMULATE DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

Tesi sostenuta n. 1	<p>Già con il Decreto Ministeriale del 1967 in zona La Cona venne esclusa dal vincolo paesaggistico un'area di ridotte dimensioni in quanto ormai urbanizzata e completamente edificata. Tale esclusione è stata successivamente ribadita dal P.T.P. ambito n. 13 approvato con la L.R. n. 24/98 e dal P.T.P.R. pubblicato il 14/02/2008.</p> <p>L'Ente Parco sostiene che per effetto della normativa suddetta tale area sarebbe soggetta, non solo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 ma anche a vincolo paesaggistico con un aggravio del sistema burocratico per gli interventi edilizi anche di piccola entità.</p> <p>Ampliando l'analisi del regime vincolistico alla parte del territorio che si estende dal Centro Storico sino a viale Tittoni, si ritiene che, essendo take parte del territorio completamente urbanizzata e edificata, anche in questo caso si verifica una ripetitività di pareri e autorizzazioni ed in particolare una sovrapposizione tra l'autorizzazione da parte dell'Ante Parco e l'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Di conseguenza il Comune di San Felice Circeo ritiene che per la parte del territorio comunale individuata dal vigente P.R.G. per il completamento dell'edificazione e meglio individuata con la campitura in rosso nella cartografia di stralcio della zonizzazione del P.R.G. sotto riportata sia stabilito almeno che l'autorizzazione dell'Ente Parco per gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. non debba essere rilasciata per i singoli interventi in quanto l'Ente stesso si può esprimere favorevolmente una volta per tutte con l'approvazione del Piano del Parco.</p> <p><u>Tale discorso è comunque assoggettato a quanto riportato nella successiva scheda n. 15.</u></p>
------------------------	--

CONCLUSIONI

Si ritiene che le procedure per gli interventi edilizi e di sviluppo del territorio nella parte del territorio in questione, siano assoggettati ad una serie di pareri, autorizzazioni e nulla osta ripetitivi. In particolare nella zona ormai completamente urbanizzata e pressoché completamente edificata non è possibile dover sottoporre gli interventi sia all'autorizzazione paesaggistica che all'autorizzazione dell'Ente Parco. Si chiede di conseguenza che per la parte del territorio comunale individuata dal vigente P.R.G. per il completamento dell'edificazione e meglio individuata con la campitura in rosso nella cartografia di stralcio della zonizzazione del P.R.G. sotto riportata nella cartografia allegata alla presente sia stabilito **almeno** che l'autorizzazione dell'Ente Parco per gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. non debba essere rilasciata per i singoli interventi in quanto l'Ente stesso si può esprimere favorevolmente una volta per tutte con l'approvazione del Piano del Parco.

Tale discorso è comunque assoggettato a quanto riportato nella successiva scheda n. 15.

STRALCIO P.R.G.

